



LA RETTRICE

- RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 Novembre 2018 n. 1680 (prot. n. 207006), in particolare l'art. 4;
- TENUTO CONTO** del Piano Strategico 2022-2024 dell'Università degli Studi di Firenze;
- TENUTO CONTO** del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, in particolare il punto 3.3.3;
- TENUTO CONTO** dell'impegno dell'Ateneo nel contrasto alle discriminazioni;
- VISTO** il Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro;
- VISTO** il Codice disciplinare del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Università di Firenze;
- VISTO** il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;
- CONSIDERATO** il parere reso nella seduta del 16 dicembre 2022 dal Comitato Tecnico Amministrativo;
- VISTA** la Delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2022 con la quale è stato espresso parere favorevole all'adozione del Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2022 di adozione del Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio;

DECRETA

la modifica degli artt. 4 e 8 rubricati rispettivamente "Il Consigliere di fiducia" e "Riservatezza" del Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 – Finalità

1. Attraverso il presente Regolamento l'Università degli Studi di Firenze intende garantire a tutti coloro che lavorano e studiano nell'Università il diritto ad un ambiente in cui i rapporti interpersonali siano improntati, al di là della diversità dei ruoli, alla correttezza ed al rispetto della libertà e della dignità della persona.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento opera nei confronti di tutto il personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo, anche occasionalmente, operano all'interno dell'Università.



Art. 3 – Definizione di molestia morale e di molestia sessuale

1. Ai sensi del presente Regolamento, per molestia morale si intende ogni atto o comportamento ostile o vessatorio, ripetuto nel tempo o – se isolato – di particolare gravità, che si caratterizzi come una forma di persecuzione psicologica o violenza morale, o che sia comunque suscettibile di creare un clima intimidatorio, non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona.
2. Per molestia morale s'intende altresì la discriminazione fondata sulla razza, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'identità sessuale o il genere nonché ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o ne sia testimone.
3. Per molestia sessuale deve intendersi ogni atto o comportamento – fisico, verbale e non verbale – a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che offenda la libertà e la dignità della persona cui è rivolto.

TITOLO II - IL CONSIGLIERE DI FIDUCIA

Art. 4 – Il Consigliere di fiducia

1. Per assicurare l'applicazione del presente Regolamento si istituisce la figura del Consigliere di fiducia.
2. L'incarico professionale di Consigliere di fiducia viene conferito a una persona di provenienza esterna, che non abbia avuto incarichi presso l'Università degli Studi di Firenze nei cinque anni precedenti, **individuata a seguito di una selezione pubblica il cui bando preveda** il possesso di elevate competenze professionali e personali.
3. **La Commissione incaricata di procedere alla valutazione di cui al comma 2 è nominata dal Senato Accademico. Il vincitore è nominato Consigliere di fiducia con decreto del Rettore.**
4. L'incarico ha durata triennale, non può essere rinnovato.
5. Il Consigliere di fiducia agisce in piena autonomia e terzietà.

Art. 5 – Compiti del Consigliere di fiducia

1. Il Consigliere di fiducia:
 - a) garantisce l'ascolto di chiunque ne faccia richiesta;
 - b) fornisce consulenza e assistenza a chi si ritenga vittima dei comportamenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, garantendone l'anonimato;
 - c) accerta la sussistenza del comportamento oggetto di segnalazione o denuncia;
 - d) favorisce il superamento della situazione di disagio proteggendo tanto le vittime quanto i testimoni della situazione oggetto di segnalazione o denuncia;
 - e) redige una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi di questo articolo, che presenta al Rettore, al Senato Accademico, al Direttore Generale e al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG).

TITOLO III – PROCEDURE

Art. 6 - Procedura informale

1. Fatta salva la tutela in sede civile e penale, chiunque ritenga di essere oggetto dei comportamenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento può rivolgersi al Consigliere di fiducia al fine di avviare la procedura informale.
2. Il Consigliere di fiducia, anche su segnalazione scritta dell'interessato, assume la trattazione del caso e concorda con la presunta vittima le azioni idonee a porre termine al comportamento indesiderato.
3. A conclusione della procedura informale il Consigliere propone le misure ritenute idonee per porre termine all'atteggiamento molesto e per evitare il ripetersi della condotta per il futuro.
4. La procedura di cui al presente articolo si conclude non oltre il termine di novanta giorni dal suo avvio.
5. Il Consigliere di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza il consenso espresso della persona che ha iniziato la procedura.

Art. 7 - Procedura formale

1. Ove la persona oggetto di molestie ritenga insufficiente la procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero qualora dopo tale intervento le molestie permangano, può dare avvio alla procedura formale tramite denuncia scritta indirizzata al Rettore ovvero al Direttore generale. Nella stesura della



denuncia può farsi assistere dal Consigliere di fiducia.

2. Il Rettore o il Direttore Generale trasmettono gli atti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento disciplinare, restando salva ogni altra forma di tutela giurisdizionale, secondo le disposizioni di legge applicabili.
3. L'Amministrazione adotta le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti lesivi, ponendo particolare attenzione alla prevenzione di eventuali comportamenti ritorsivi.

Art. 8 - Riservatezza

1. Tutte le persone coinvolte nelle procedure di cui agli artt. 6 e 7 sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso delle stesse notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.

2. La persona che ha subito molestie sessuali o morali ha diritto a che il proprio nome sia omissivo da ogni documento soggetto a pubblicazione.

Art. 9 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003. 2. Il Consigliere di fiducia è l'unico titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che a lui si rivolgono ed è soggetto agli obblighi previsti dal GDPR, con particolare riferimento ai capi II, III e IV. 3. L'Università di Firenze, esclusivamente nella fase di procedura formale, risulta titolare del trattamento dei dati personali dei soli soggetti coinvolti dalla denuncia formalizzata e come tale soggetto agli obblighi previsti dal GDPR, con particolare riferimento ai capi II, III e IV.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 10 – Divulgazione del Regolamento

1. L'Ateneo si impegna a diffondere la conoscenza del presente Regolamento e a predisporre specifici interventi formativi e di sensibilizzazione in materia di tutela della libertà e della dignità della persona rivolti anche a Dirigenti, Direttori e Responsabili di struttura e di servizi che devono promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

2. Il presente Regolamento viene consegnato agli studenti al momento dell'immatricolazione e al personale docente, tecnico e amministrativo all'atto della nomina o della firma del contratto.

3. L'Ateneo si impegna a promuovere attraverso il Rettore e il Direttore Generale un'azione di monitoraggio volta a valutare l'effettiva implementazione del presente Regolamento dandone informazione anche alle OO.SS.

Art. 11 – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

Firenze,

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci